

A dark blue circle is partially visible on the left side of the page, with a thin yellow vertical line extending downwards from its bottom edge.

DirittoConsenso

Il diritto all'affettività in carcere

Analisi della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024

1. Introduzione

La recente sentenza della Corte costituzionale affronta un tema particolarmente delicato, vale a dire quello dell'affettività in carcere. Il tema di fondo attiene alle modalità di svolgimento dei colloqui all'interno degli istituti penitenziari.

Ciò che emerge in prima battuta è un vuoto nell'ordinamento giuridico italiano: ad oggi, per i detenuti, non è possibile effettuare un colloquio con i propri familiari senza il controllo a vista del personale in carcere. E questo non si può superare nemmeno quando non ci siano ragioni ostative di sicurezza o di ordine interno; in sostanza i detenuti debbono ricorrere ad altri strumenti, seppur inadeguati, al fine di trascorrere del tempo in intimità con i propri familiari e congiunti.

2. Il caso

Il caso di specie è arrivato all'esame della Corte costituzionale a seguito di un ricorso del Magistrato di sorveglianza di Spoleto. Tale magistrato aveva ricevuto dal detenuto un reclamo, cioè uno strumento con il quale è possibile lamentare le violazioni dei diritti dei detenuti da parte dell'Amministrazione penitenziaria. Il motivo di tale reclamo risiedeva nel fatto che il detenuto non potesse in alcun modo avere dei contatti intimi con i propri familiari o congiunti. Ciò che impedisce tale esigenza è la previsione di legge secondo la quale, in carcere, i colloqui debbono essere sorvegliati a vista. Infatti il solo controllo uditivo può essere escluso in alcuni casi; è invece inderogabile il controllo visivo.

Secondo il detenuto, pertanto, verrebbe ad essere violato il diritto all'affettività, alla personalità, nonché il diritto alla vita familiare. Questi sono importanti principi costituzionali che, con la normativa vigente, verrebbero ad essere violati. Ciò che in concreto mancherebbe all'interno degli istituti italiani sarebbero degli spazi *ad hoc* volti a ricreare, per quanto possibile, un ambiente di tipo familiare.

Il detenuto lamenta il fatto che tale obiettivo non possa e non debba essere raggiunto tramite l'istituto dei permessi premio. È vero che questi consentono di trascorrere del periodo di tempo al di fuori del carcere, ma è altrettanto vero che non possono essere concessi a tutte le tipologie di detenuti; in sostanza l'esercizio di diritti fondamentali non dovrebbe essere subordinato ad una misura premiale.

Nella sentenza emergono poi le differenze con altri Paesi, quali la Germania e la Francia, ove esistono, nelle carceri, i cosiddetti "spazi per l'affettività". Si tratta di stanze adibite alla

conservazione dei rapporti familiari senza il controllo a vista ed uditivo. I diritti inviolabili, infatti, dovrebbe essere garantiti per tutta la durata della pena.

Si menzionano poi i cd. “matrimoni bianchi”, che vengono celebrati in carcere ma, con il passare del tempo, non si consumano. I coniugi non possono infatti mantenere l’affettività coniugale proprio perché non ci sono strumenti per poterlo fare. Si creerebbe così una contraddizione interna all’ordinamento: il matrimonio non consumato è causa di scioglimento o cessazione degli effetti civili dello stesso.

3. Istituti rilevanti

Prima di poter procedere alla disamina degli istituti rilevanti, è bene fare una precisazione. L’Avvocatura dello Stato, in qualità di controparte, ha fin da subito chiesto alla Corte di dichiarare infondata la questione. E questo per il semplice fatto che la stessa fosse già stata affrontata tempo addietro. Come sottolineato dal ricorrente, però, la situazione di fatto e di diritto, nonché il contesto sociale, è mutato sotto diversi profili. Anzitutto nel 2016 vi è stata l’introduzione, nel nostro ordinamento, delle unioni civili; nel 2018, poi, si era cristallizzato l’obiettivo di creare locali riservati ai colloqui vicini all’ingresso degli istituti. La questione merita allora di essere affrontata.

Il ricorrente chiede che venga dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 18 (l. 354/1975), *“nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista del personale di custodia”*. Procediamo con ordine al fine di comprendere meglio la richiesta del ricorrente.

Il primo parametro di costituzionalità (cioè l’articolo della Costituzione) da esaminare è l’art. 3. Il ricorrente sostiene che l’art. 18 dell’ordinamento penitenziario è in contrasto con l’art. 3 Cost., con riferimento ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza. Quanto al primo, fa notare come ci sia una disparità di trattamento con gli istituti detentivi per minori, ove i colloqui senza il controllo a vista sono possibili. Quanto al secondo, sarebbe illogico vietare in modo assoluto colloqui senza il controllo a vista. Vale a dire che servirebbe una valutazione caso per caso, e renderli possibili quando non ci siano ragioni di sicurezza o di ordine interno.

Va poi menzionato l’art. 27 Cost., il quale è un importante punto di riferimento in merito alla funzione della pena. Questa deve infatti “tendere alla rieducazione”; se è vero che limita la libertà personale, è altrettanto vero che questa non dovrebbe mai essere annullata completamente. La pena, come si ricava dall’art. 1 ord.pen., dovrebbe essere, cioè, la *minima necessaria*, e se questa viene percepita come sproporzionata dal detenuto non potrà di certo portare al reinserimento sociale.

Il punto centrale della sentenza, nonché ciò sui cui si è concentrato maggiormente il ricorrente, attiene ai permessi premio. Questi, ai sensi dell’art. 30-ter l. 354/1975, consentono di trascorrere del tempo fuori dal carcere, per motivi connessi allo studio, al lavoro, allo sport. A detta del

Autore: Marco Aghemo

www.dirittoconsenso.it – Tutti i diritti riservati

ricorrente non possono però costituire l'unico strumento con cui esercitare diritti costituzionalmente garantiti, quale l'affettività familiare. E questo per due ordini di ragioni: i requisiti di accesso e la durata. I permessi premio, a differenza di quelli per motivi di necessità, possono essere concessi solo ai "condannati", e non anche agli "imputati" ed "internati" (anche se per questi ultimi esistono le cd. licenze). Questo significa che l'esercizio di un diritto fondamentale sarebbe subordinato ad una misura premiale che, per altro, non può essere concessa a tutti i detenuti. Non di minore importanza è la durata: i permessi premio possono essere accordati per un tempo massimo di 15 giorni consecutivi, e di 45 giorni all'anno come limite massimo.

4. La soluzione

Il punto centrale della motivazione attiene agli effetti della privazione del diritto all'affettività in carcere. La Corte spiega come il non poter avere rapporti stretti, anche di carattere sessuale, abbia un forte impatto anche sui familiari o coniugi; questi non dovrebbero infatti essere i destinatari della pena, per quanto vi saranno sempre degli effetti indiretti. Ecco allora che la Corte, come spesso accade in questo tipo di situazioni, fornisce alcuni spunti di intervento per il legislatore:

- 1) negli istituti penitenziari si dovrebbero creare spazi che ricreino l'ambiente domestico, di modo da favorire incontri non sporadici ma continuativi nel tempo;
- 2) il detenuto dovrebbe godere di una certa riservatezza non solo verso il personale di custodia, ma anche verso gli altri detenuti;
- 3) tra i requisiti per poter svolgere questo tipo di colloqui figurano: l'assenza di divieti posti dal giudice, la verifica dell'effettività dei rapporti (con il famigliaire o il coniuge), la regolarità della condotta e, infine, l'assenza di motivi ostativi connessi alla sicurezza e alla giustizia.

Per questi motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.18 ord.pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di svolgere i colloqui con le modalità descritte.

5. Approfondimenti: ulteriori sentenze rilevanti

Contraria: con la sentenza 301/2012 la Corte dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla medesima disposizione, vale a dire l'art.18 ord.pen. Nonostante questo, si precisò come lo strumento dei permessi premio non fosse adeguato al mantenimento delle relazioni affettive intime, anche di carattere sessuale. Si era dunque aperta la strada verso la tutela dell'affettività negli istituti penitenziari.

6. Approfondimenti: temi che potrebbero essere di interesse

Approfondimenti - Articoli

[Art. 35 bis e 35 ter dell'ordinamento penitenziario - DirittoConsenso](#), circa lo strumento del “reclamo”;

[La rieducazione del condannato - DirittoConsenso](#), in merito alla funzione rieducativa della pena.

[Telefonate e videochiamate - Diciannovesimo rapporto sulle condizioni di detenzione \(rapportoantigone.it\)](#).

[Ministero della giustizia | Soggetti ammessi a colloqui e visite con persone detenute.](#)